



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|----------------------------------|---|
| Estremi del Provvedimento | Ordinanza n. 92 del 29/04/2015 - 26/06/2015 Camera di consiglio del 29/04/2015 |
| Massima n. 1: | <p>Titolo</p> <p>Procedimento amministrativo - Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi – Eventuale integrazione della motivazione in sede processuale - Difetto di motivazione sulla rilevanza per incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale - Mancata interpretazione conforme a Costituzione della disposizione oggetto di censura - Questione volta all'ottenimento di un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato tentativo interpretativo conforme a Costituzione, nonché per l'impropria richiesta di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo. L'ordinanza di rimessione, che ricostruisce in maniera incompleta il quadro giurisprudenziale, non spiega se e come superare l'indirizzo interpretativo che esclude l'incidenza delle violazioni</p> |



| | |
|-------------|--|
| | <p>procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche di cui al processo principale. Inoltre, il remittente non prende in considerazione l'orientamento secondo cui il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma, rappresentando la motivazione l'essenza stessa del legittimo esercizio del provvedimento amministrativo. Infine, la questione così sollevata è volta a ricevere dalla Corte un improprio avallo interpretativo della norma censurata più che a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale.</p> |
| NOTE | <p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge 07/08/1990 n. 241 art. 21 octies co. 2</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 24 Costituzione art. 97 Costituzione art. 113 Costituzione art. 117 co. 1</p> |

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

